

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/01

## PARTE GENERALE



## SOMMARIO

<b>1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 .....</b>	<b>3</b>
1.1 Il regime di responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/01.....	3
1.2 Fattispecie di reato. I c.d. "reati presupposto" .....	4
1.3 Sistema sanzionatorio .....	10
1.4 Delitti tentati .....	12
1.5 Vicende modificative dell'Ente .....	12
1.6 Reati commessi all'estero .....	14
<b>2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI PUCCI S.R.L. ....</b>	<b>16</b>
2.1 Pucci S.r.l. ....	16
2.2 Il modello di governance e il sistema organizzativo .....	16
di Pucci S.r.l.	
2.3 I requisiti del Modello Organizzativo .....	17
2.4 Le linee guida .....	18
2.5 Il Codice Etico .....	19
2.6 Destinatari .....	19
2.7 Struttura del Modello Organizzativo di Pucci S.r.l. ....	19
2.8 Adozione, attuazione, modifiche ed integrazioni del Modello Organizzativo di Pucci S.r.l. ....	20
<b>3. GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO .....</b>	<b>21</b>
3.1 Mappatura .....	21
3.2 Controlli e presidio delle attività a rischio .....	21
3.3 Controlli generali .....	21
3.4 Controlli specifici .....	21
3.5 Organismo di Vigilanza .....	22
3.5.1 I requisiti dell'Organismo di Vigilanza .....	22
3.5.2 Le funzioni dell'Organismo di Vigilanza .....	22
3.5.3 Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza .....	24
3.5.4 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza .....	25
3.6 Sistema Disciplinare .....	25
3.7 Diffusione del Modello .....	25

## 1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

### 1.1 Il regime di responsabilità amministrativa ex D.Lgs. n. 231/01

Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il "d.lgs. 231/01" o "Decreto"), emanato in attuazione delle delega conferita al Governo con l'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300 ha introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento, la disciplina sulla "responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato".

Tale disciplina si applica alle persone giuridiche, alle società e alle associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito, "Enti").

Il d.lgs. 231/01 trova la sua genesi in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall'Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi in relazione a talune fattispecie di reato.

Secondo la disciplina introdotta dal Decreto, infatti, gli Enti possono essere ritenuti responsabili per alcuni reati, consumati o tentati, specificamente indicati nel Decreto (c.d. "reati presupposto"), realizzati nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso, da esponenti dei vertici aziendali (c.d. "soggetti apicali") o da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (cd. "soggetti sottoposti") (cfr. art. 5, comma 1, d.lgs. 231/01<sup>1</sup>).

La responsabilità amministrativa dell'Ente, autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato, si fonda su una "colpa di organizzazione": l'Ente è ritenuto responsabile del reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da un soggetto apicale o da un soggetto sottoposto se ha omesso di dotarsi di una organizzazione in grado di impedirne efficacemente la realizzazione e, in particolare, se ha omesso di dotarsi di un sistema di controllo interno e di adeguate procedure per lo svolgimento delle attività a maggior rischio di commissione illeciti.

La ratio della norma, per espressa ammissione del legislatore, è quella di coinvolgere il patrimonio dell'Ente e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, nella punizione di alcuni illeciti penali, realizzati - appunto - nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso, al fine di richiamare i soggetti interessati ad un maggior auto-controllo della regolarità e della legalità dell'operato aziendale, in funzione preventiva.

La responsabilità amministrativa dell'Ente è, però, esclusa:

- se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (cfr. art. 5, comma 2, d.lgs. 231/01<sup>2</sup>);

se l'Ente ha, tra l'altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi (cfr. art. 6, comma 1, lett. a d.lgs. 231/01<sup>3</sup> e art. 7, comma 2, d.lgs. 231/01<sup>4</sup>).

---

<sup>1</sup> Art. 5, comma 1, d.lgs. 231/01 "Responsabilità dell'ente": "L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). ...".

<sup>2</sup> Art. 5, comma 2, d.lgs. 231/01 "Responsabilità dell'ente": "... L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi".

## 1.2 Fattispecie di reato. I c.d. "resti presupposto"

In virtù del d.lgs. n. 231/01, l'Ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dagli artt. 24 e ss. del Decreto, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del decreto stesso.

Ad oggi, i reati previsti dal Decreto sono i seguenti:

**A. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico** (art. 24 d.lgs. 231/01):

01. malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.);
02. indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.);
03. truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
04. truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
05. frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.).

**B. Delitti informatici e trattamento illecito di dati** (art. 24 bis d.lgs. 231/01):

01. falsità in documenti informatici pubblici o aventi efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.);
02. accesso abusivo ad un sistema informativo o telematico (art. 615 ter c.p.);
03. detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
04. diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);
05. intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni telefoniche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
06. installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
07. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
08. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
09. danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
10. danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
11. frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).

**C. Delitti di criminalità organizzata** (art. 24 ter d.lgs. 231/01):

01. associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
02. associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
03. scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.);
04. sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);

<sup>3</sup> Art. 6, comma 1, d.lgs. 231/01 "Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente": "Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'art. 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi; ...".

<sup>4</sup> Art. 7, comma 2, d.lgs. 231/01 "Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente": "...In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi".

05. delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p.;
06. associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/90);
07. illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo da guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.).

**D. Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione** (art. 25 d.lgs. 231/01):

01. concussione (art. 317 c.p.);
02. corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321 c.p.);
03. corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 321 c.p.);
04. corruzione in atti giudiziari (artt. 319 ter e 321 c.p.);
05. induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 quater e 321 c.p.);
06. corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (artt. 320 e 321 c.p.);
07. istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
08. peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

**E. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** (art. 25 bis d.lgs. 231/01):

01. falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
02. alterazione di monete (art. 454 c.p.);
03. spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
04. spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
05. falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
06. contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
07. fabbricazione o detenzione di filigrane o strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
08. uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
09. contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli disegni (art. 473 c.p.);
10. introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

**F. Delitti contro l'industria e il commercio** (art. 25 bis1 d.lgs. 231/01):

01. turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
02. illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
03. frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
04. frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
05. vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
06. vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
07. fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
08. contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

**G. Reati societari** (art. 25 ter d.lgs. 231/01):

01. false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2621 bis c.c.);
02. false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
03. falso in prospetto (art. 2623, commi 1 e 2, c.c., richiamo da intendersi riferito all'art. 173 bis d.lgs. 58/98);
04. falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624, commi 1 e 2, c.c., richiamo da intendersi riferito all'art. 27 d.lgs. 39/10);
05. impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
06. indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
07. illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
08. illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
09. operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
10. omessa comunicazione di conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
11. formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
12. indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
13. corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.);
14. istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.);
15. illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
16. aggio (art. 2637 c.c.);
17. ostacolo all'esercizio delle funzioni della Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.).

**H. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** (art. 25 quater d.lgs. 231/01):

01. associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
02. associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
03. assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
04. arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
05. addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
06. condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
07. attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
08. atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
09. sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione (art. 289 bis c.p.);
10. istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato e contro la personalità interna dello Stato (art. 302 c.p.);
11. cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
12. cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
13. banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
14. assistenza ai partecipi di cospirazioni o di banda armata (art. 307 c.p.);
15. impossessamento, dirottamento o distruzione di un aereo (art. 1 Legge n. 342/76);
16. danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2 Legge n. 342/76);
17. pentimento operoso (art. 5 Legge n. 342/76);
18. delitti previsti dall'art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999.

**I. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 25 quater<sup>1</sup> d.lgs. 231/01):

01. pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).

**J. Delitti contro la personalità individuale** (art. 25 quinquies d.lgs. 231/01):

01. riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
02. prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
03. pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);

04. detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
05. pornografia virtuale (art. 600 quater1 c.p.);
06. iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
07. tratta di persone (art. 601 c.p.);
08. acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
09. intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.);
10. adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.).

**K. Abusi di mercato** (art. 25 sexies d.lgs. 231/01):

01. abuso di informazioni privilegiate (art. 814 d.lgs. 58/98);
02. manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. 58/98).

Ai sensi dell'art. 187 quinquies d.lgs. 58/98, l'Ente risponde altresì in caso di commissione dei seguenti **illeciti amministrativi**:

03. abuso di informazioni privilegiate (art. 187 bis d.lgs. 58/98);
04. manipolazione del mercato (art. 187 ter d.lgs. 58/98).

**L. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con la violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro** (art. 25 septies d.lgs. 231/01):

01. omicidio colposo (art. 589 c.p.);
02. lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

**M. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio** (art. 25 octies d.lgs. 231/01):

01. ricettazione (art. 648 c.p.);
02. riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
03. impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
04. autoriciclaggio (art. 648 ter1 c.p.).

**N. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore** (art. 25 novies d.lgs. 231/01):

01. messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, comma 1, lett. a bis, L. n. 633/41);
02. reati di cui all'art. 171, comma 1, L. n. 633/41 commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, comma 3, L. n. 633/41);
03. abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaborare; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis, comma 1, L. n. 633/41);
04. riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati (art. 171 bis, comma 2, L. n. 633/41);
05. abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fotogrammi o videogrammi di opere

musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 ter L. n. 633/41);

06. mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies L. n. 633/41);
07. fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies L. n. 633/41).

**O. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 25 decies d.lgs. 231/01):

01. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

**P. Reati ambientali** (art. 25 undecies d.lgs. 231/01):

01. inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);
02. disastro ambientale (art. 452 quater c.p.);
03. delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.);
04. traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.);
05. associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso finalizzata alla commissione dei delitti contro l'ambiente di cui agli artt. 452 bis, 452 quater, 452 quinquies e 452 sexies c.p. (art. 452 octies c.p.);
06. uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
07. distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);
08. scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione ovvero con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137, comma 2, d.lgs. 152/06);
09. scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione della autorizzazione (art. 137, comma 3, d.lgs. 152/06);
10. superamento dei valori limite nello scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137, comma 5, d.lgs. 152/06);
11. violazione del divieto di scarico (art. 137, comma 11, d.lgs. 152/06);
12. scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto divieto assoluto di sversamento (art. 137, comma 13, d.lgs. 152/06);
13. attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1 lett. a) e b) d.lgs. 152/06);
14. gestione di discarica abusiva (art. 256, comma 3, d.lgs. 152/06);
15. attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, comma 5, d.lgs. 152/06);
16. deposito temporaneo in violazione delle disposizioni di legge (art. 256, comma 6, d.lgs. 152/06);
17. inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257, comma 1, d.lgs. 152/06);
18. inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee con sostanze pericolose (art. 257, comma 2, d.lgs. 152/06);



19. violazione degli obblighi di comunicazione nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti o uso di certificato falso durante il trasporto (art. 258, comma 4, d.lgs. 152/06);
20. traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, d.lgs. 152/06);
21. attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art. 260, comma 2, d.lgs. 152/06, richiamo da intendersi riferito all'art. 452 quaterdecies c.p. ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 21/18);
22. false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche di rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi; inserimento nel SISTRI di un certificato falso (art. 260 bis, comma 6, d.lgs. 152/06);
23. trasporto di rifiuti in mancanza della copia cartacea della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE ovvero con certificato di analisi contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (art. 260 bis, comma 7, d.lgs. 152/06);
24. trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata (art. 260 bis, comma 8, d.lgs. 152/06);
25. esercizio di uno stabilimento in violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni contenuti nella autorizzazione con superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279, comma 5, d.lgs. 152/06);
26. importazione, esportazione, riesportazione di specie protette senza certificato o licenza ovvero con certificato o licenza non validi; omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità di esemplari di specie protette; utilizzo di esemplari di specie protette in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi; trasporto di esemplari di specie protette senza la licenza o il certificato prescritti; illecito commercio di piante artificialmente riprodotte in contrasto con le prescrizioni; detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita, esportazione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o cessione di esemplari di specie protette senza la prescritta documentazione (art. 1, commi 1 e 2, Legge n. 150/92; art. 2, commi 1 e 2, Legge n. 150/92);
27. falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di licenza o di certificato, di uso di certificati o licenza falsi o alterati (art. 3 bis, comma 1, Legge n. 150/92);
28. detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica e di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni di cattività che costituiscono pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, comma 4, Legge n. 150/92);
29. violazione delle disposizioni relative alla cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3, comma 6, Legge n. 549/93);
30. inquinamento marino doloso (art. 8 d.lgs. 202/07);
31. inquinamento marino colposo (art. 9 d.lgs. 202/07).

**Q. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (art. 25 duodecies d.lgs. 231/01):

01. promozione, direzione, organizzazione, finanziamento, trasporto di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare nonché altri atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso in Italia o nel territorio di altro Stato di cittadini il cui soggiorno è irregolare e favoreggiamento della permanenza illegale di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e 5, d.lgs. 286/1998);
02. impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, d.lgs. 286/98).

**R. Razzismo e xenofobia** (art. 25 terdecies d.lgs. 231/01):

01. propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 3 comma, 3 bis legge 654/1975, richiamo da intendersi riferito all'art. 604 bis c.p., ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 21/18);

#### **S. Reati transnazionali**

L'art. 3 della Legge n. 146/06 definisce transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e sia commesso in più di uno Stato ovvero sia commesso in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

I reati transnazionali rilevanti ai sensi del Decreto sono i seguenti:

01. associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
02. associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
03. associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. n. 43/73);
04. associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/90);
05. traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, d.lgs. 286/98);
06. intralcio alla giustizia, nella forma di non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria e del favoreggiamento personale (artt. 377 bis e 378 c.p.).

#### **T. Delitti mediante frode – limitatamente agli Enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva (art. 12 L. n. 9/13):**

01. adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);
02. commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);
03. commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);
04. contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
05. introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
06. frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
07. vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
08. vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
09. contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

### **1.3 Sistema Sanzionatorio**

Le sanzioni previste dal Decreto per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono le seguenti:

- sanzione pecuniaria;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

La **sanzione pecuniaria** è prevista per tutti gli illeciti amministrativi dipendenti da reato; si applica sempre attraverso un sistema di quote, in un numero compreso tra 100 e 1000, e il valore di ogni quota è compreso tra € 258,00 ed € 1.549,00, il cui importo è stabilito dal giudice in relazione ai seguenti parametri:

- a) gravità del fatto;

- b) grado della responsabilità dell'Ente;
- c) attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Le **sanzioni interdittive**, di durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 2 anni, (con la precisazione che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.lgs. 231/01, "*Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. ...*"), sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività (si applica quando l'irrogazione delle altre sanzioni non risulti adeguata, cfr. art. 14, comma 4, d.lgs. 231/01<sup>5</sup>);
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo per i reati per cui sono espressamente previste e quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

1. l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti agli stessi sottoposti quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
2. in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche congiuntamente.

Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'Ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, può disporre la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un Commissario Giudiziale per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

1. l'Ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
2. l'interruzione dell'attività dell'Ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione;
3. il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

Le sanzioni interdittive, infine, possono essere applicate anche in via cautelare quando:

1. sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;

---

<sup>5</sup> Art. 14, comma 4, d.lgs. 231/01 "*Criteri di scelta delle sanzioni interdittive*": "*...L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata*".

2. emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;
3. l'Ente ha tratto un profitto di rilevante entità.

**Confisca:** con la sentenza di condanna nei confronti dell'Ente è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Quando non è possibile eseguire la confisca del prezzo e del profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

**Pubblicazione della sentenza di condanna:** può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel Comune ove l'Ente ha la sede principale.

#### 1.4 Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del d.lgs. 231/01 (artt. da 24 a 25 undecies), le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (cfr. art. 26 d.lgs. 231/01<sup>6</sup>). L'esclusione di sanzioni, in tal caso, si giustifica in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra enti e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

#### 1.5 Vicende modificative dell'Ente

Il d.lgs. 231/01 disciplina il regime della responsabilità amministrativa dell'Ente anche in relazione alle vicende modificative dell'Ente quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione dell'azienda.

Secondo l'art. 27, comma 1, d.lgs. 231/01<sup>7</sup>, dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde l'Ente con il suo patrimonio o con il suo fondo comune, laddove la nozione di patrimonio deve essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione fondo comune concerne le associazioni non riconosciute.

Gli articoli da 28 a 33 del Decreto regolano l'incidenza sulla responsabilità dell'Ente delle vicende modificative connesse alle operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.

In particolare, in caso di trasformazione l'art. 28<sup>8</sup> prevede che resti ferma la responsabilità dell'Ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

---

<sup>6</sup> Art. 26 d.lgs. 231/01 "Delitti tentati": "Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.

*L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento".*

<sup>7</sup> Art. 27, comma 1, d.lgs. 231/01 "Responsabilità patrimoniale dell'ente": "Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune".

<sup>8</sup> Art. 28 d.lgs. 231/01 "Trasformazione dell'ente": "Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto".

Secondo quanto previsto dall'art. 29<sup>9</sup>, l'Ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili i soggetti giuridici partecipanti alla fusione stessa. L'Ente risultante dalla fusione, infatti, assume tutti i diritti e gli obblighi delle società partecipanti all'operazione (cfr. art. 20504 bis, comma 1, c.c.<sup>10</sup>) e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa altresì quelle nel cui ambito sono stati posti in essere i reati di cui le società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere.

L'art. 30<sup>11</sup> prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli Enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidamente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'Ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo Ente.

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli Enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31<sup>12</sup> prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. In particolare, viene chiarito il principio per cui il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2, del d.lgs. 231/01, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e

<sup>9</sup> Art. 29 d.lgs. 231/01 "Fusione dell'ente": "Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione".

<sup>10</sup> Art. 2504 bis, comma 1, c.c. "Effetti della fusione": "La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione. ...".

<sup>11</sup> Art. 30 d.lgs. 231/01 "Scissione dell'ente": "Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.

*Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.*

*Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso".*

<sup>12</sup> Art. 31 "Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione e scissione": "Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'art. 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.

*Salvo quanto previsto dall'art. 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.*

*Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pare da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato".*

patrimoniali dell'Ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'Ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'Ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che:

- la colpa organizzativa che ha reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata
- e
- l'Ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito.

L'art. 32<sup>13</sup>, invece, consente al giudice di tenere conto delle condanne già inflitte nei confronti degli Enti partecipanti alla fusione o dell'Ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del Decreto, in rapporto agli illeciti dell'Ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi.

Per le fattispecie di cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33<sup>14</sup>): il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, resta esclusa l'estensione al cessionario delle sanzioni interdittive inflitte al cedente.

## 1.6 Reati commessi all'estero

---

<sup>13</sup> Art. 32 d.lgs. 231/01 "Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione": "Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'art. 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.

*A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione.*

*Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso".*

<sup>14</sup> Art. 33 d.lgs. 231/01 "Cessione di azienda": "Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.

*L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda".*

A norma dell'art. 4<sup>15</sup> del Decreto, l'Ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati – contemplati dallo stesso Decreto – commessi all'estero.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'Ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. 231/01;
- l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'Ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p..

(il rinvio agli artt. da 7 a 10 del codice penale è da coordinare con la previsione degli artt. da 24 a 25 undecies d.lgs. 231/01, sicché anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 d.lgs. 231/01 – a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc)

- sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'Ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

---

<sup>15</sup> Art. 4 d.lgs. 231/01 “Reati commessi all'estero”: “Nei casi e nelle condizioni previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

*Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo”.*

## **2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI PUCCI S.R.L.**

### **2.1 Pucci S.r.l.**

Nata nel 1962, Pucci S.r.l. è una Società, totalmente italiana, che opera nella produzione di sottoli e sottaceti.

Pucci è una garanzia di qualità e genuinità, con un'attenzione particolare al miglioramento del proprio prodotto.

Il principio ispiratore di Pucci è il costante perseguimento di elevati standard di qualità, sicurezza e rispetto per l'ambiente non solo per i propri prodotti ma per l'intero suo operato.

Pucci, certificata secondo gli standard ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, BRC e FSI, persegue la totale sicurezza dei suoi impianti e infrastrutture, un accurato controllo degli aspetti ambientali legati al ciclo produttivo e il miglioramento continuo degli ambienti di lavoro.

Per i dettagli sull'attività svolta dalla Società si rimanda a quanto riportato sul sito [www.pucci.it](http://www.pucci.it).

### **2.2 Il modello di governance e il sistema organizzativo di Pucci S.r.l.**

Il modello di governance di Pucci S.r.l. e, in generale, tutto il suo sistema organizzativo, è interamente strutturato in modo da assicurare alla Società l'attuazione delle strategie ed il raggiungimento degli obiettivi.

La struttura di Pucci tiene conto della necessità di dotare la Società di un'organizzazione tale da garantire la massima efficienza ed efficacia operativa.

L'organizzazione di Pucci è articolata sulla base delle norme del codice civile nonché delle disposizioni statutarie.

Attualmente il sistema di governance risulta così articolato.

#### **Soci**

Salco S.r.l. e Pucci Immobiliare S.r.l.

#### **Consiglio di Amministrazione**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione così composto: un Presidente e un consigliere (i poteri del CdA e le deleghe conferite risultano dallo Statuto, dai verbali del CdA, dalla visura camerale e dagli altri atti depositati presso la Camera di Commercio).

Il CdA rimane in carica sino alla revoca.

#### **Sindaco**

Al Sindaco compete vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Il Sindaco rimane in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017.

#### **Organigramma**

La struttura organizzativa aziendale è improntata ad una precisa definizione delle competenze di ciascuna area aziendale e delle connesse responsabilità.

Il Consiglio di Amministrazione ha definito l'organigramma identificando le varie funzioni aziendali aventi autorità, responsabilità e compiti.



## 2.3 I requisiti del Modello Organizzativo

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 231/01 **il Modello**, per essere astrattamente idoneo a prevenire la commissione di illeciti penali rientranti nel campo di applicazione del Decreto, **deve rispondere alle seguenti esigenze:**

- individuare le attività/processi operativi aziendali nel cui ambito possono essere commessi reati, con specifico riferimento ai reati presupposto; è pertanto necessario, anche sulla base del contesto in cui opera l'azienda, individuare in quale area/settore di attività e secondo quali modalità si potrebbero verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire; il Modello dovrà, quindi, prevedere delle procedure organizzative formalizzate, specificatamente idonee a ridurre ad un livello accettabile i rischi individuati con riferimento alla commissione degli illeciti;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello; dovranno, in altri termini, essere individuate adeguate sanzioni idonee a punire l'eventuale mancata osservanza delle regole da parte dei destinatari.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis d.lgs. 231/01, il Modello **deve prevedere:**

- canali informativi (di cui almeno uno informatico), che **garantendo la riservatezza** dell'identità del segnalante, consentano ai soggetti apicali e sottoposti di presentare, a tutela dell'integrità dell'Ente, **segnalazioni circostanziate di condotte illecite**, rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/01 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di **violazioni del Modello**, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- il **divieto di atti di ritorsione o discriminatori**, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- **sanzioni disciplinari** nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate.

**Con specifico riferimento ai reati di omicidio o lesioni colpose gravi e gravissime** commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, **il Modello deve realizzare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 d.lgs. 81/08, **un sistema aziendale volto all'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:**

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Tale Modello deve altresì prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività;
- un'articolazione di funzioni che, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate;
- l'obbligo del riesame e dell'eventuale modifica quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

## 2.4 Le linee guida

Ai sensi dell'art. 6, comma III, del Decreto, il Modello può essere adottato sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti e comunicati al Ministero della Giustizia<sup>16</sup>.

Sulla scorta di tale disposizione, tutte le principali associazioni di categoria hanno approvato e pubblicato dei propri codici di comportamento.

In ragione di quanto sopra, il presente Modello è stato redatto sulla base delle Linee Guida emanate da Confindustria nel marzo 2002 e successivamente aggiornate nel maggio 2004 e,

<sup>16</sup> Il Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 231/01, D. M. n. 201 del 26 giugno 2003, prevede che “In attuazione dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 231 del 2001, le associazioni rappresentative degli enti, comunicano al Ministero della giustizia, presso la Direzione generale della giustizia penale, Ufficio I, i codici di comportamento contenenti indicazioni specifiche (e concrete) di settore per l'adozione e per l'attuazione di modelli di organizzazione e di gestione previsti dal medesimo articolo 6” (art. 5) e che “Il Direttore generale della giustizia penale, previo concerto con i Ministeri competenti, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del codice di comportamento, comunica all'associazione eventuali osservazioni in merito all'idoneità dello stesso a fornire le indicazioni specifiche di settore per l'adozione e l'attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione finalizzati alla prevenzione dei reati indicati nel capo I, sezione III, del decreto legislativo n. 231/2001 e nelle altre disposizioni di legge dalle quali discenda la responsabilità amministrativa degli enti. Qualora dopo la formulazione delle osservazioni l'associazione invii il codice di comportamento ai fini di un ulteriore esame, il termine di trenta giorni decorre dalla data della nuova comunicazione (...). Decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento del codice di comportamento, senza che siano state formulate osservazioni, il codice di comportamento acquista efficacia” (art. 7).

da ultimo, nel marzo 2014 ed approvate con decreto del Ministero della Giustizia nel luglio 2014.

Con specifico riferimento alla prevenzione dei reati di omicidio e lesioni colpose gravi e gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, Pucci ha adottato il modello di organizzazione aziendale ex art. 30 T.U. Sicurezza.

## 2.5 Il Codice Etico

Consapevole che la concreta ed efficace attuazione del presente Modello può essere garantita soltanto se lo stesso si fonda su principi, valori, regole e comportamenti di natura etica, prima ancora che giuridica, condivisi da tutti i Destinatari, Pucci ha ritenuto necessario dotarsi di uno specifico Codice Etico per l'Ambiente, la Salute e la Sicurezza, volto ad esplicitare i principi e i valori ai quali la Società ispira il proprio operato, con particolare riferimento all'ambito della tutela dell'ambiente e della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché le regole e i comportamenti attraverso i quali detti principi e valori trovano concreta attuazione.

Tale Codice Etico (allegato n. 1) costituisce parte integrante ed essenziale del presente Modello Organizzativo e viene formalmente approvato unitamente allo stesso.

## 2.6 Destinatari

Il presente Modello si applica a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società, nonché a tutti i dipendenti e dirigenti dell'Ente e a coloro che sono muniti di poteri di rappresentanza esterna della Società.

Per quanto riguarda i collaboratori, intermediari commerciali, consulenti e i fornitori in genere, la Società provvederà a distribuire loro il Codice Etico nonché informarli dell'adozione da parte di Pucci del Modello; la Società valuterà l'opportunità, anche in ragione della rilevanza della consulenza e/o fornitura, di inserire nei diversi contratti specifiche clausole di recesso e/o risolutive in caso di violazione del citato Codice Etico e dei principi che informano il presente Modello.

## 2.7 Struttura del Modello Organizzativo di Pucci S.r.l.

Il Modello adottato da Pucci si compone di una **Parte Generale** e di una **Parte Speciale**.

La **Parte Generale** descrive i contenuti e gli impatti del d.lgs. 231/01, i principi base e gli obiettivi del Modello, i compiti dell'Organismo di Vigilanza, le modalità di adozione, diffusione, aggiornamento e applicazione dei contenuti del Modello di Pucci, nonché la previsione del Sistema Disciplinare.

La **Parte Speciale** è costituita da specifiche Sezioni diversificate in ragione della tipologia di reato presupposto e, conseguentemente, delle attività sensibili oggetto di mappatura.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo si integra poi con gli allegati:

- Codice Etico per l'Ambiente, la Salute e la Sicurezza (allegato n. 1);
- Statuto dell'Organismo di Vigilanza (allegato n. 2);
- Curricula dei membri dell'Organismo di Vigilanza (allegato n. 3)
- Sistema disciplinare (allegato n. 4)
- Indice delle procedure (allegato n. 5)

## **2.8 Adozione, attuazione, modifiche ed integrazioni del Modello Organizzativo di Pucci S.r.l.**

Il Modello Organizzativo – in conformità al disposto dell’art. 6, comma 1 lett. a) del Decreto – è un atto di emanazione dell’organo dirigente.

In particolare.

In data 17 novembre 2017 il Consiglio di Amministrazione di Pucci S.r.l. ha approvato l’adozione del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

La vigilanza sull’adeguatezza e attuazione del Modello deliberato dal CdA è garantita dall’Organismo di Vigilanza (nominato dal CdA contestualmente all’adozione del Modello) che riferisce periodicamente l’esito del suo operato allo stesso CdA.

Ciò non toglie che il CdA sia direttamente responsabile dell’attuazione del Modello nella Società.

Il Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell’OdV, provvede ad effettuare le successive ed eventuali modifiche e integrazioni del Modello, allo scopo di consentire la continua rispondenza del medesimo alle prescrizioni del Decreto ed alle eventuali mutate condizioni della struttura della Società.

A prescindere dal sopravvenire di circostanze che ne impongano un immediato aggiornamento (quali, ad esempio, modificazioni dell’assetto interno della Società e/o della modalità di svolgimento delle attività di impresa, modifiche normative ecc.), il presente Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a revisione periodica.

Al Presidente del CdA e agli Amministratori Delegati è riconosciuta la facoltà di apportare eventuali modifiche e integrazioni al Modello e ai suoi allegati, purché il contenuto del Modello resti invariato nella sostanza.

### 3. GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO

#### 3.1 Mappatura

L'art. 6, comma 2 lett. a), del Decreto indica, quali elementi essenziali del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, tra l'altro, l'individuazione delle cosiddette "attività a rischio", ossia quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Tale attività di mappatura ha consentito di estrapolare i processi sensibili esaminati nella Parte Speciale, alla quale sul punto si rinvia.

#### 3.2 Controlli e presidio delle attività

Il sistema di controlli di Pucci, modulato sulla base delle indicazioni fornite dalle linee guida di Confindustria nonché dalle *best practice* nazionali ed internazionali, prevede con riferimento alle attività sensibili ed ai processi strumentali individuati:

- principi generali di controllo relativi alle attività a rischio;
- procedure/protocolli specifici applicati alle singole attività a rischio.

#### 3.3 Controlli generali. Il sistema di controllo interno

Il sistema di controlli di Pucci è stato analizzato e valutato applicando i seguenti principi:

- Regolamentazione:** esistenza di disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- Tracciabilità:**
  - a) ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere, ove possibile, adeguatamente documentata;
  - b) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali;
- Segregazione dei compiti:** separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- Procure e deleghe:** i poteri autorizzativi e di firma assegnati devono essere:
  - a) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
  - b) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua interezza o attraverso suoi componenti, valuta con cadenza trimestrale l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo

#### 3.4 Controlli specifici

A fronte delle attività a rischio sono state individuate specifiche procedure/protocolli a presidio delle stesse. Si rinvia sul punto alla Parte Speciale del Modello.

### 3.5 Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del d.lgs. 231/01 – art. 6, comma 1 lett. b) – l’Ente può essere esonerato da responsabilità se l’organo dirigente ha, fra l’altro affidato a un organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo “...il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento...”.

L’affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (Organismo di Vigilanza, di seguito, OdV), unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresentano, quindi, presupposti indispensabili per l’esonero dalla responsabilità prevista dal Decreto.

Si tratta di un organismo interno alla società, in posizione di terzietà e di indipendenza rispetto agli altri organi dell’Ente.

#### 3.5.1 I requisiti dell’Organismo di Vigilanza

I requisiti che l’OdV deve soddisfare per un efficace svolgimento delle sue funzioni sono:

- A. **Autonomia ed indipendenza**: l’OdV deve essere sprovvisto di compiti operativi e deve avere solo rapporti di staff con il vertice operativo aziendale. Il membro dell’OdV, in primo luogo, non deve essere legato all’Ente presso cui esercita le proprie funzioni di controllo da interessi economici rilevanti o da qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interesse;
- B. **Professionalità** nell’espletamento dei suoi compiti istituzionali: il membro dell’OdV deve avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per prevenire la commissione di reati, per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto del Modello da parte degli appartenenti all’organizzazione aziendale;
- C. **Continuità di azione**: per garantire l’efficace attuazione del Modello Organizzativo, è necessaria la presenza di una struttura dedicata all’attività di vigilanza.

#### 3.5.2 Le funzioni dell’Organismo di Vigilanza

All’OdV sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un’effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall’art. 6 del Decreto.

In particolare, all’OdV sono affidati i seguenti compiti e poteri:

- verificare l’efficienza e l’efficacia del Modello anche in termini di rispondenza tra le modalità operative adottate in concreto e le procedure formalmente previste dal Modello stesso;
- verificare la persistenza nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del Modello;
- sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, formulando proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che dovessero rendersi necessarie in conseguenza di:
  - significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
  - significative modificazioni dell’assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività di impresa;
  - modifiche normative;

- assicurare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle attività sensibili;
- mantenere un collegamento costante con la società di revisione salvaguardandone la necessaria indipendenza, e con gli altri consulenti e collaboratori coinvolti nelle attività di efficace attuazione del Modello;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti tutti i lavoratori;
- segnalare tempestivamente per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza con il Consiglio di Amministrazione;
- disciplinare il proprio funzionamento attraverso un regolamento delle proprie attività che preveda:
  - calendarizzazione delle attività;
  - determinazione delle cadenze temporali dei controlli;
  - individuazione dei criteri e delle procedure di analisi;
  - verbalizzazione delle riunioni;
  - disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali;
- promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello;
- promuovere ed elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del d.lgs. 231/01, sugli impatti della normativa sull'attività aziendale e sulle norme comportamentali;
- fornire chiarimenti in merito al significato ed alla applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la segnalazione di comportamenti illeciti rilevanti ai fini del d.lgs. 231/01 e di violazioni del Modello, garantendo la tutela e la riservatezza del segnalante;
- condurre le indagini necessarie a verificare la fondatezza delle segnalazioni, agendo in modo da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante in ogni fase di gestione dell'informazione ricevuta, nonché il rispetto del divieto di atti ritorsivi, discriminatori, o comunque penalizzanti nei confronti del segnalante;
- formulare le previsioni di spesa necessarie al corretto svolgimento dei compiti assegnati, fermo restando che tale previsione di spesa dovrà essere, in ogni caso, adeguata e garantire il pieno e corretto svolgimento della propria attività;
- accedere liberamente presso qualsiasi direzione e unità della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto, da tutto il personale dipendente e dirigente;
- richiedere informazioni rilevanti a collaboratori, consulenti e collaboratori esterni alla Società, comunque denominati;

- promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari;
- verificare e valutare l'idoneità del Sistema Disciplinare previsto ai sensi del Decreto;
- in caso di controlli, indagini, richieste di informazioni da parte di autorità competenti finalizzati a verificare la rispondenza del Modello alle previsioni del d.lgs. 231/01, curare il rapporto con i soggetti incaricati dell'attività ispettiva, fornendo loro adeguato supporto informativo.

Per quel che concerne il funzionamento dell'OdV istituito presso Pucci si rinvia allo Statuto allegato (allegato n. 2).

### **3.5.3 Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza**

L'OdV ha il dovere di riferire con regolarità alla Società i fatti appresi nello svolgimento delle proprie funzioni e le azioni da esso attuate.

L'OdV provvederà a redigere con periodicità regolare (almeno una volta l'anno, entro il mese precedente la riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione dello schema di bilancio di esercizio) una relazione scritta dell'attività svolta, inviandola – appunto – al CdA e al Sindaco/Collegio Sindacale.

L'OdV è destinatario delle segnalazioni circa eventuali violazioni del Modello. A tal fine, di seguito sono descritti specifici canali informativi, diretti a costituire un flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo.

Tutti i dipendenti e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini della Società sono tenuti ad informare tempestivamente l'OdV in ordine ad eventuali violazioni del Modello e ad ogni altro aspetto potenzialmente rilevante ai fini dell'applicazione del Decreto.

In particolare, devono essere tempestivamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al d.lgs. 231/01, avviate anche nei confronti di ignoti;
- rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito delle attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del d.lgs. 231/01;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenzianti i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti nei confronti dei dipendenti), ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione dei procedimenti disciplinari;
- ogni eventuale modifica e/o integrazione del sistema di deleghe e procure;
- ogni eventuale emanazione, modifica e/o integrazione dei protocolli/procedure operative rilevanti ai fini del d.lgs. 231/01.

L'OdV è destinatario anche delle segnalazioni aventi ad oggetto il funzionamento e l'aggiornamento del Modello, ossia l'adeguatezza dei principi del Codice Etico e dei protocolli/procedure aziendali.

Tali segnalazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità: informando direttamente l'OdV (anche a mezzo posta elettronica) o informando la Funzione Risorse Umane che provvederà ad inoltrare la segnalazione all'OdV.



L'OdV agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì l'anonimato del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società.

L'OdV, a sua volta, provvederà a rendicontare i risultati dell'attività svolta al Consiglio di Amministrazione.

#### **3.5.4 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza**

In considerazione delle dimensioni della Società e del business aziendale, Pucci S.r.l. ha istituito al proprio interno un OdV monocratico, nominato con delibera del CdA del 17 novembre 2017, e identificato con un professionista esterno dotato di specifiche e comprovate competenze in ambito giuridico, con particolare riferimento al diritto penale.

Il nominativo e il curriculum dell'OdV è riportato in allegato al presente Modello (allegato n. 3).

### **3.6 Sistema Disciplinare**

Un punto qualificante del Modello è costituito da un adeguato Sistema Disciplinare che sanzioni il mancato rispetto e la violazione delle norme del Modello stesso e dei suoi elementi costitutivi (allegato n. 4).

Il Sistema Disciplinare intende operare nel rispetto delle norme vigenti, ivi incluse, laddove applicabili, quelle della contrattazione collettiva, ed ha natura eminentemente interna, non potendosi ritenere sostitutivo, bensì aggiuntivo rispetto alle norme di legge o di regolamento vigenti, nonché integrativo delle altre norme di carattere intra - aziendale, ivi incluse quelle di natura disciplinare.

Il Sistema Disciplinare adottato da Pucci è pubblicato sulla intranet aziendale ed affisso nelle bacheche aziendali.

Con riguardo ai rapporti con consulenti, collaboratori e, in generale, soggetti terzi, la Società valuterà, caso per caso, tenuto conto della tipologia del contratto e dell'entità anche economica del rapporto, di inserire una clausola contrattuale. In virtù di tale clausola, qualsiasi comportamento in contrasto con il Modello e/o il Codice Etico, posto in essere dai soggetti sopra indicati, da cui derivi o possa derivare un pregiudizio alla Società ai sensi e per gli effetti del Decreto, potrà determinare l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e l'eventuale richiesta di risarcimento.

### **3.7 Diffusione del Modello**

Pucci promuove la conoscenza, all'interno e all'esterno della Società, del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti nonché dei principi e delle previsioni contenute nel Codice Etico, nel Modello e nei relativi protocolli/procedure.

L'attività di comunicazione formazione sarà diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma dovrà essere, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

La comunicazione e la formazione sui principi e contenuti del Modello sono garantite dal responsabile risorse umane e dai responsabili delle singole funzioni, di volta in volta coinvolte.

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata ed integrata dall'Organismo di Vigilanza, cui sono assegnati, tra gli altri i compiti di:

- promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello;
- promuovere e elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del d.lgs. 231/01, sugli impatti della normativa sull'attività della Società, nonché sulle norme comportamentali.

Ogni dipendente è tenuto a:

- acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, Pucci intende promuovere ed agevolare la conoscenza dei principi e dei contenuti del Modello da parte dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo dagli stessi ricoperto.

Deve essere garantita ai dipendenti la possibilità di accedere e consultare la documentazione costituente il Modello.

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutto il personale (dipendenti, dirigenti, collaboratori) impiegato al momento dell'adozione dello stesso.

Ai nuovi dipendenti, invece, verrà consegnato un set informativo con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

Il Modello dovrà essere pubblicato su l'intranet aziendale e messo a disposizione – presso l'Ufficio Risorse Umane – di coloro che intendessero visionarlo.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per diffondere all'interno della Società i contenuti del Modello, nonché per aggiornare i dipendenti circa eventuali modifiche apportate al Modello stesso, ovvero di ogni altro rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

L'attività di comunicazione dei principi e dei contenuti del Modello dovrà essere indirizzata anche ai soggetti terzi che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la Società senza vincoli di dipendenza.

Pucci, inoltre, fornirà ai soggetti terzi più significativi una copia del Codice Etico adottato.